

Con ordinanza 23.6.2021, altra sezione di questa Corte dispose il rinnovo della CTU e per ragioni tabellari trasferì la causa a questa sezione.

Espletata CTU dai dott. *Persona_1* e *Persona_2*, le parti hanno precisato le conclusioni in trattazione scritta e depositato memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte farà riferimento alle risultanze della CTU espletata in questo grado, sul cui contenuto si è incentrato il contraddittorio finale tra le parti.

Pur avendo ritenuto corretta l'esecuzione dell'intervento chirurgico, i dott. *Per_1* e *Per_2* hanno evidenziato che l'infezione da *Staphylococcus Lugdunensis* al piede di *Parte_1* insorse nei successivi trenta giorni e, secondo il criterio del “più probabile che non”, fu contratta presso il ██████ di Bisceglie “*per manovre critiche nell'asepsi dello strumento, della disinfezione del personale o dell'ammalata o per altre manovre erronee nelle fasi preoperatoria, intraoperatoria e/o post-operatoria*”. Nell'escludere la riconducibilità al chirurgo di eventuali difetti di sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri, i CTU hanno quantificato il danno alla persona in 9 giorni di invalidità temporanea totale (ITT), 80 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % (ITP) e danno biologico permanente di 0,5-1 % per la cicatrice di cm. 1 nello spazio interdigitale del secondo dito del piede destro sulla superficie plantare.

Tali conclusioni hanno confermato a fronte delle osservazioni dei C.T. dell' *CP_1*, i quali hanno evidenziato che lo *Staphylococcus Lugdunensis* è fisiologicamente presente nel 30-50 % dei pazienti, mentre le infezioni nosocomiali di regola presentano multiresistenza agli antibiotici, a differenza di quella di Strippoli.

La Corte premette che, confermando la precedente costante giurisprudenza, Cass. 5490/23 ha affermato che “*in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale*

dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato”.

Nella specie, la diretta consecuzione temporale tra ricovero e infezione, unitamente all'assenza di spiegazioni alternative, inducono a ritenere il nesso eziologico tra i due fenomeni, mentre deve escludersi che l'^{Cont} abbia fornito la prova positiva dell'impossibilità della prestazione per causa non imputabile prevista dall'art. 1218 c.c.

La non multiresistenza agli antibiotici dello *Staphylococcus Lugdunensis*, infatti, fa venir meno un tipico indizio dell'origine nosocomiale, ma non basta di per sé a escluderla.

La Corte peraltro esclude che, per la sua modestia e per la localizzazione in un punto del corpo ben poco visibile, la cicatrice riscontrata dai CTU possa integrare un danno biologico permanente, anche sotto il profilo solo estetico. Neppure vi è alcun indizio di un apprezzabile danno morale

Vanno quindi liquidati, alla stregua delle tabelle milanesi del 2021, i seguenti importi già rivalutati: € 891,00 per 9 giorni di ITT e € 3.960,00 per 80 giorni di ITP al 50 %. Sul totale di € 4.851,00, devalutato a € 4.097,13 al fatto, spettano interessi come da dispositivo.

Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo in proporzione alla somma liquidata, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, decidendo sull'appello avverso la sentenza nr. 1795/18 del Tribunale di Trani del 15-17.9.2018, proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, e in riforma della predetta sentenza, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' CP_1 a pagare a Parte_1 € 4.851,00 oltre a interessi legali maturati su € 4.097,13 dall'8.7.2013 - e sulla stessa somma via via rivalutata annualmente - al saldo, nonché a pagare le spese delle CTU espletate nei due gradi di giudizio;
- 2) condanna l' CP_1 a rifondere a Parte_1 le spese processuali del giudizio, che distrae al difensore e liquida per il primo grado in € 3.200,00 per compensi e € 264,00 per esborsi oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%, e per l'appello in € 4.300,00 per compensi e € 373,00 per esborsi oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15%.

Così deciso nella C.d.C. telematica del 15.3.2023

Il Consigliere est.

Il Presidente